

cosa l'introdurre nelle materie civili una inquisizione sulle intenzioni. Ma nuova certamente non è, o signori, la cosa; perchè in tutte le altre legislazioni esiste questa clausola, ed il toglierla sarebbe una dannosa novità.

Nella legge francese all'articolo 30, paragrafo 5, è detto che il brevetto è nullo « si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique fraudoleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention. »

Nella legge belgica, ultimamente votata, dichiarasi nullo il brevetto: « lorsque le breveté, dans la description jointe à sa demande aura avec intention omis de faire mention d'une partie de son secret. »

Oltre a che, ripeto, che sarebbe ingiustizia il confondere due cose diverse, la *descrizione* ed il *titolo*, e dare alla mancanza della prima la stessa importanza che si dà all'inesattezza del secondo.

Io quindi insisto perchè la Camera voglia adottare, in questa parte, il progetto del Ministero.

CADORNA C. Scusi la Camera se aggiungo ancora qualche parola.

Io non ho fuorviato nè errato nel confondere la descrizione minuta di cui parla il regio commissario, con quella che è contemplata nell'articolo 20; so benissimo che, oltre all'indicazione del titolo ed alla descrizione compendiata ma precisa dell'oggetto, si debba, secondo l'articolo 20, unire alla domanda un'altra descrizione molto più ampia dell'oggetto stesso; ma so anche che la legge dà alla prima descrizione compendiata, cioè a quella dell'articolo 20, effetti legali che toccano ai diritti dei terzi; imperocchè egli è dal giorno di quella prima domanda, dal giorno di quella prima compendiata descrizione, anche erronea, che è dato il privilegio, imperocchè tutti coloro i quali nel tempo posteriore alla domanda, ma anteriore alla concessione del certificato ed alla pubblicazione della descrizione più minuta e più estesa di cui ragiona il regio commissario, avessero fatta un'eguale scoperta, sono postergati in diritto a colui che ha fatto prima la domanda, e lo sono in forza di quella descrizione compendiata di cui parla l'articolo 20.

È adunque evidente che questa descrizione stessa è sostanziale e fatta ad oggetto di determinare i diritti di colui che domanda la privativa, e di coloro che debbono soffrire una limitazione della loro libertà in dipendenza di questa concessione.

Sta quindi quanto io diceva, cioè che l'errore nel titolo di cui parla l'articolo 20 è cosa sostanziale; è un errore che colpisce coll'oggetto stesso del contratto, è un errore dal quale sarebbero regolati i diritti dell'inventore e di tutti gli altri cittadini, e che dovrebbe cadere, non sopra innocenti,

ma a carico di chi domanda e che ha il debito della dichiarazione.

SCIALOJA, commissario regio. Una semplice nota di fatto.

Nello stesso momento in cui presentasi la domanda che contiene il *titolo* viene presentata anche la descrizione particolareggiata che, nella ipotesi in cui parliamo, sarebbe esatta in tutte le sue parti.

Ora, se colui il quale da una parte mi dà la descrizione esatta, e dall'altra, nel riassumere il contenuto, sbaglia, sarà dura cosa l'annullare la sua privativa sotto il pretesto che egli abbia ingannato il pubblico intorno all'oggetto della sua invenzione. No, signori, questo pretesto non vale, perciocchè, se egli aveva nella sinistra una indicazione erronea, aveva per contro nella destra una descrizione particolareggiata ed esatta.

PRESIDENTE. Stante l'assenza di alcuni dei nostri colleghi recatisi a rendere gli estremi onori al compianto deputato Bellono, la Camera non si trova più in numero per deliberare.

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DELLE SPESE IN MATERIA PENALE.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia ereggente il Ministero dell'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge portante modificazioni alla tariffa giudiziale in materia criminale, correzionale e di polizia. Questo progetto fu già approvato dalla Camera e quindi dal Senato con qualche tenue modificazione, la quale non si riferisce alla sostanza, ma piuttosto alla semplice redazione; quindi pregherei la Camera di volersene occupare d'urgenza e di rimandare l'esame di queste insignificanti modificazioni alla Commissione che venne già incaricata la prima volta dell'esame di questo progetto. (Vedi *Documenti*, pag. 1376.)

La seduta è levata alle ore 3 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte industriali;
- 2° Discussione del bilancio passivo di grazia e giustizia pel 1853;
- 3° Crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852, 1853;
- 4° Progetto di legge per una spesa per la strada ferrata da Quarto a Solero.